



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Economico Finanziaria

Determinazione n. **106** del **04/04/2022**

Proposta di settore n. **16** del **29/03/2022**

Oggetto: Affidamento servizio di elaborazione piano economico finanziario tari 2022-2025 con supporto adempimenti ARERA, relazione di accompagnamento pef 2022-2025

CIG: Z5B35C8E85

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n.2 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione organizzativa corrispondente all'Area Finanziaria Contabile alla Rag. Raimonda Paoni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 12/06/2017;

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2022 in fase di predisposizione;

VISTO inoltre: - l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"; - l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022- 2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022." DATO ATTO che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

PREMESSO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma

528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);

con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della Delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario, redige la relazione di accompagnamento al PEF, compila la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e trasmette gli atti all'Ente Territorialmente Competente;

Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati dei PEF ricevuti dai gestori, assembla i PEF ricevuti, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, redige il paragrafo 4 della relazione di accompagnamento, se necessario, redige l'istanza per il superamento del limite di crescita annuale, procede alla validazione del PEF definitivo entro termini utili per consentire le successive deliberazioni per l'approvazione delle articolazioni tariffarie, lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione e pone in atto i meccanismi di garanzia di cui all'art. 7 in caso di inerzia del gestore;

Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

PRESO ATTO che il Comune di Bultei fa parte della Comunità Montana del Goceano e pertanto gestisce in forma associata il servizio di raccolta dei rifiuti;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

EVIDENZIATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

ATTESO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

PRESO ATTO che, alla luce della Delibera ARERA 363/2021, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi;

VERIFICATO che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

ATTESO CHE

- la redazione del Piano Finanziario e tariffario, secondo i criteri stabiliti dalla delibera ARERA sopra richiamata, comporta l'attivazione di procedure tecniche ed operative complesse, soprattutto con riferimento al nuovo ruolo e agli adempimenti svolti dell'Ente Territorialmente Competente, per i quali è necessario una conoscenza altamente specializzata ed aggiornata alle nuove disposizioni;
- stante la carenza di personale e la complessità delle operazioni da attuare, per l'espletamento delle procedure di cui sopra, si ritiene opportuno avvalersi di un soggetto esterno dotato delle competenze tecniche ed operative necessarie;

VISTA l'offerta economica ricevuta in data 24 marzo 2022 di cui al prot. n.1479 relativa al servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2022/2025, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI, per gli anni 2022 e 2023 ammontante ad €. 2300,00 I.V.A. esclusa, da parte della Ditta Susa Servizi Tributari S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede a Olbia, via Capotesta 1/41;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 7 della Deliberazione 363/2021, il PEF TARI 2022 è predisposto per il periodo quadriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale al 2024 secondo la procedura di cui all'art. 8, per cui la suddetta offerta economica ha per oggetto la redazione del PEF TARI 2022 e 2023, da approvarsi entro i termini di legge, che avrà efficacia per l'intero quadriennio secondo le disposizioni del nuovo MTR-2, senza ricomprendere alcuna ulteriore attività di aggiornamento biennale o annuale, in casi eccezionali, del PEF, ovvero successivi adempimenti necessari, per i quali potrà farsi richiesta di specifico preventivo di offerta;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;

RICHIAMATO altresì l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine da perseguire è la predisposizione del PEF 2022/2025 entro i termini di legge fissati per la TARI 2022, secondo le nuove modalità di calcolo introdotte dalla delibera ARERA n. 363/2021, affiancare L'Ente Territorialmente Competente nella redazione e nell'invio degli atti all'Autorità;
- l'oggetto consiste nel supporto alla redazione del PEF 2022/2025 secondo le nuove modalità di calcolo introdotte dalla delibera ARERA n. 363/2021, affiancare L'Ente Territorialmente Competente nella redazione e nell'invio degli atti all'Autorità;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2006;

PRESO ATTO che, con la presente, si avvia e si conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione del contratto di assistenza in esame;

RITENUTO pertanto assumere, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del T.U.O.E.L., impegno di spesa sul bilancio di previsione 2022 – 2023, esercizio provvisorio, imputando l'importo complessivo di € 2300,00 oltre I.v.a. sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii sul seguente capitolo di parte corrente, e con imputazione contabile all'esercizio di fianco indicato in quanto esigibile nello stesso:

ACQUISITA la regolarità contributiva (DURC) con numero protocollo INPS_29373595;

RICHIAMATI il TUOEL 267/2000 ed il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Susa Servizi Tributari S.r.l. con sede in Olbia (SS) via Capotesta, 1/41 p.iva 02510070903 per gli anni 2022 e 2023, il servizio di elaborazione del Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2022-2025, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto, e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI entro i termini di legge stabiliti;
2. di assumere, ai sensi dell'art.183 comma 6 del T.U.O.E.L., impegno di spesa sul bilancio di previsione 2022 – 2024 esercizio finanziario 2022 e 2023, imputando l'importo complessivo di € 2300,00 oltre I.v.a. sul cap.1045.3, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.118/2011;

Il Responsabile del Servizio
PAONI RAIMONDA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 04/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Affidamento servizio di elaborazione piano economico finanziario tari 2022-2025 con supporto adempimenti ARERA, relazione di accompagnamento pef 2022-2025

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.03	1045.3	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
32	172	1.405,00	0	0,00

Descrizione: Affidamento servizio di elaborazione piano economico finanziario tari 2022-2025 con supporto adempimenti ARERA, relazione di accompagnamento pef 2022-2025

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	01.03	1045.3	2023	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
32	3	1.405,00	0	0,00

